

**Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019**

lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - causa della risoluzione del rapporto - **licenziamento orale o dimissioni del lavoratore** - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro – conseguenze - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c..

Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019

[Cod Civ art 2118](#), [Cod Civ art 2119](#), [Cod Civ art 2697](#)